

- 8) Le conduttrici dichiarano di aver visitato la stanza da locare e di averla trovata in buono stato di manutenzione e si impegneranno a riconsegnarla nelle medesime condizioni, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.
- 9) Per patto espresso ed essenziale la conduttrice potrà eseguire migliorie, riparazioni o piccole modifiche per adeguare la stanza alle loro esigenze. Sono esclusi interventi sui tramezzi e le strutture senza autorizzazione scritta della locatrice. L'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno *ipso-jure* la risoluzione del contratto per fatto e colpa delle conduttrici. Il silenzio della locatrice in merito a lavori non autorizzati, alla cessione o sublocazione o comodato, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza prova di qualsiasi effetto a favore della conduttrice.
- 10) In ogni ipotesi, la conduttrice avrà l'obbligo, a semplice richiesta della locatrice, anche nel corso della locazione, della restituzione di ripristino a proprie spese.
- 11) Le riparazioni tutte di ordinaria manutenzione sono a carico delle conduttrici e della locatrice, nonché le tasse ed i tributi posti per legge a loro carico.
- 12) È facoltà della locatrice ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto con preavviso telefonico. In particolare l'accesso ai locali dovrà essere consentito qualora la proprietaria voglia vendere l'immobile locato, le conduttrici dovranno lasciare visitare i locali nei giorni non festivi di ogni settimana, sotto pena di risarcimento danni.
- 13) La locatrice è esonerata dalle conduttrici da ogni responsabilità per danni che alla stessa potrebbero derivare per colpa di inquilini o di terzi in genere, e/o in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla Sua volontà.
- 14) La conduttrice è costituita custode dell'immobile locato e è direttamente responsabile verso la locatrice ed i terzi dei danni causati per loro colpa da spandimento di acqua, fughe di gas etc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della casa locata.
- 15) Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili. Per fatto essenziale, qualunque altra modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto.
- 16) A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della conduttrice, quest'ultima verserà alla locatrice un deposito cauzionale pari a due mensilità del canone, che non saranno produttive di interessi; detto

  


7001-9  
1710018

€ 1.000,00 n. 1/03/2019

Euro 1.000,00

**Posteitaliane**  
Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta

filiale di Siracusa Piazza Riva della Posta

**NON TRASFERIBILE**

A vista pagate per questo assegno postale n. 7172249349-05

Euro 1.000,00

a favore di Siracusa

OFFICINA CENTRALI POZZANI - CEMANO BERGAMO

c/c p. n.

Firma

7172249349 2600171001